Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 314

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 19 dicembre 1964

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Anno L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla *" Gazzetta Ufficiale "* alle condizioni sopra indicate, servendosi possibilmente del modulo di c/c all'uopo già trasmesso.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 314 DEL 19 DICEMBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 65: **« Genaria », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1964. — **Acciaierie Crucible Vanzetti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 novembre 1964. — **Laminal Rusconi Franchini, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1964. — **« CO-FA », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1964. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia Meridionale, Ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 23 novembre 1964. — **S.p.A. Prodotti Industriali Esteri Nazionali Specializzati « S.a.p.i.e.n.s. », in Milano:** Rimborso obbligazioni. — **Immobiliare « Gamma », società per azioni, in Torino:** Rimborso obbligazioni. — **Soffritti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 27 novembre 1964. — **« Zedapa », società per azioni, in Padova:** Obbligazioni 1948 sorteggiate il 25 novembre 1964. — **« Zedapa », società per azioni, in Padova:** Obbligazioni 1949 sorteggiate il 25 novembre 1964. — **Ferriera Chelotti, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1964. — **Società per azioni Guido Fiocchi - Lecco:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1964. — **Ferrovia Padova-Piazzola, società per azioni, in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1964. — **Immobiliare Garrone, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1964. — **CO.LI.SA. - Costieri Liguri S.p.A., in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1964. — **Società filoviaria irpina, società per azioni, in Atripalda:** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1964. — **Fratelli Gama, società per azioni, in Brembilla:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1964. — **« S.I.A.F. » - Società Italiana per Acquedotti, Fognature e costruzioni, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sortegiate il 23 novembre 1964. — **« Microfarad », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 2 novembre 1964. — **Cotonificio Pietro Bellora, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1964. — **« Torcitura Grezzago Zoja », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 novembre 1964. — **Cartiere Giacomo Bosso, società per azioni, in Torino:** Avviso agli obbligazionisti. — **Società Azionaria Industrie Materiali Edili « S.A.I.M.E. », società per azioni, in Modena:** Obbligazioni sorteggiate il 2 dicembre 1964. — **Officine Alfieri Maserati, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 1° dicembre 1964. — **Compagnia finanziaria italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 10 dicembre 1964. — **Unione Finanziaria Italiana « U.F.I. », società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1964. — **« Eridania » Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 5,50 % 1960-82 sorteggiate il 7 dicembre 1964. — **« Eridania » - Zuccherifici Nazionali, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 6 % 1949-69 sorteggiate il 7 dicembre 1964. — **Cotonificio di Solbiate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1964. — **Commercio Metallurgico « Cometal », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1964. — **« Rivera », società per azioni, in Andria (Bari):** Obbligazioni sorteggiate il 7 dicembre 1964. — **« Telettra » - Laboratori di telefonia elettronica e radio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1964. — **Centrale del latte di Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1964. — **Cementi Italia Centrale, società per azioni, in Ancona:** Sorteggio di obbligazioni. — **« Società Edison », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 9 dicembre 1964. — **« Impermeabili San Giorgio », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 10 novembre 1964. — **« Spiritus », società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1964. — **I.N.S.I.T. - Industria Nazionale Sughero Isolplast - Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1964. — **Compagnia italiana tubi metallici flessibili, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % - 1948 sorteggiate il 23 novembre 1964. — **Compagnia italiana tubi metallici flessibili, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni 6 % - 1947 sorteggiate il 23 novembre 1964. — **I.R.I. - Istituto per la Ricostruzione Industriale:** Obbligazioni I.R.I. 5 % 1952-1967 sorteggiate il 1° dicembre 1964. — **Immobiliare Quartieri Don Bosco, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1964. — **« Bozzalla & Lesna S. A. », società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 novembre 1964. — **Società per azioni Zuccherificio di Cecina, sede in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 14 dicembre 1964. — **Credito fondiario della Cassa di Risparmio, in Bologna:** Errata-corrige. — **Sezione autonoma Opere pubbliche presso Credito fondiario della Cassa di Risparmio, in Bologna:** Errata-corrige.

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompensa al valor militare concessa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana

Decreto presidenziale 10 giugno 1964
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° ottobre 1964
registro n. 5 Presidenza, foglio n. 21

E' concessa la seguente decorazione al valor militare:

MEDAGLIA D'ARGENTO

CATTINI Giovanni, nato a Hackney (Londra) il 3 novembre 1912, partigiano combattente. — Primo fra gli organizzatori della lotta partigiana nella vallata del Taro, si distinse per il suo coraggio in particolar modo il 20 marzo 1945, quando, alla testa di pochi uomini, fece saltare il ponte ferroviario sul Taro, in Ostia Parmense, fortemente presidiato dal nemico. — Ostia Parmense, 20 marzo 1945.

(9295)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1331.

Autorizzazione all'Istituto superiore di sanità di valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità può valersi dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato per sopperire a temporanee esigenze del proprio funzionamento, nel limite massimo di spesa annua di lire 150 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e del corrispondente capitolo per l'esercizio finanziario successivo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, è determinato, per ciascun esercizio finanziario, il contingente di persone della cui opera l'Istituto si può avvalere.

Con lo stesso decreto sono stabiliti, altresì, i servizi e le mansioni fra cui va ripartito tale contingente.

Il personale utilizzato a norma della presente legge deve essere in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso alle carriere del personale di ruolo dello Stato corrispondenti alle mansioni per le quali viene assunto, fatta eccezione per i limiti di età.

Al personale di cui al comma precedente è attribuito un trattamento economico non superiore a quello spettante per la qualifica iniziale delle carriere corrispondenti.

Art. 3.

La prestazione di lavoro è autorizzata dal Ministro per la sanità, su conforme graduatoria formata da una Commissione composta dal direttore dell'Istituto, che la presiede, da due capi di laboratori e da un capo dei servizi dello stesso Istituto, e da un funzionario dei ruoli della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le mansioni di segretario sono svolte da un funzionario amministrativo dell'Istituto.

La prestazione di lavoro non può durare oltre il termine dell'esercizio finanziario nel corso del quale è stata disposta. Essa può essere rinnovata per non oltre un esercizio successivo, quando sia accertata l'ulteriore sussistenza delle esigenze per cui era stata disposta.

Nella determinazione del contingente stabilito ai sensi del precedente articolo 2 si tiene conto dei rinnovi disposti in applicazione del precedente comma.

Art. 4.

I prestatori di lavoro, assunti ai sensi della presente legge, sono ammessi a godere delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'ENPAS, ai sensi dell'articolo 4, lettera *e*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 febbraio 1948, n. 147.

L'Istituto superiore di sanità provvederà ad assicurare tale personale contro i rischi per infortuni sul lavoro.

Art. 5.

Agli estranei che, alla data del 1° luglio 1964 e fino a quella dell'entrata in vigore della presente legge, prestino la loro opera presso l'Istituto è riconosciuto il diritto alla retribuzione per l'attività svolta. Essi sono mantenuti nel loro incarico per un periodo non eccedente i tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Qualora l'attività del prestatore di lavoro, in relazione alle mansioni affidategli ai sensi del decreto previsto dal precedente articolo 2, dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzione o scoperta, si applicano le norme dell'articolo 34, commi primo, terzo e successivi, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Il personale di cui alla presente legge non acquista titolo per il collocamento nei ruoli aggiunti. Per la partecipazione ai concorsi per posti di ruolo presso lo Istituto superiore di sanità si prescinde dai limiti di età per il personale assunto ai sensi della presente legge.

Al personale che consegue l'ammissione in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 6 dicembre 1964, n. 1332.

Conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Istituto superiore di sanità è autorizzato ad assegnare borse di studio a cittadini italiani e stranieri, anche non provvisti di laurea o di titolo di studio equivalente, entro il limite massimo della spesa annua di lire 150 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte a carico del capitolo n. 115 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi.

Le borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista, mediante l'espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessino l'attività dell'Istituto e siano conformi ai suoi fini istituzionali.

Le borse di studio sono godute presso l'Istituto.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto.

Art. 2.

Il numero delle borse di studio da assegnare in ciascun esercizio finanziario ed il loro importo unitario sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità.

Con lo stesso decreto, sentito altresì il Comitato scientifico dell'Istituto, sono specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio, nonchè il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie.

Le borse di studio sono assegnate a seguito di pubblico bando, in base ad un concorso per titoli. I requisiti per la partecipazione al concorso e i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse di studio e per l'erogazione delle somme, la disciplina dei rapporti tra i borsisti e l'Istituto sono stabiliti con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto.

La somma spettante a ciascun borsista può venire corrisposta in rate mensili uguali. La borsa di studio è comprensiva delle spese di trasporto e di ogni altra spesa a qualunque titolo incontrata dal borsista in conseguenza dell'assegnazione.

Art. 3.

L'assegnazione delle borse è disposta con decreto del Ministro per la sanità, su conforme relazione di una Commissione nominata dal Ministro per la sanità e composta dal direttore dell'Istituto, da due funzionari tecnici dell'Istituto con qualifica non inferiore a quella di primo ricercatore, dal capo della segreteria didattica e dal capo dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto, da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, designato fra i professori universitari di facoltà scientifiche, e da un rappresentante del Ministero della sanità.

Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un funzionario dell'Istituto superiore di sanità, designato dal direttore.

La Commissione, per i membri non di diritto, è rinnovata per ciascun esercizio finanziario.

Art. 4.

La durata delle borse di studio non può eccedere la durata dell'esercizio finanziario nel corso del quale esse sono assegnate.

In casi particolari e quando la Commissione prevista dal precedente articolo 3 riconosca che le ricerche ed i lavori affidati ai borsisti esigono un tempo maggiore del previsto, può essere disposta la rinnovazione della borsa per una sola volta e per una durata non superiore a quella inizialmente stabilita.

Le borse rinnovate ai sensi del precedente comma sono comprese nel contingente annuo stabilito con il decreto previsto dal precedente articolo 2.

Art. 5.

Il borsista ha l'obbligo di svolgere, nel periodo di durata della borsa di studio, le ricerche e i lavori stabiliti nel provvedimento di assegnazione e di presentare, entro la scadenza di tale periodo, una relazione sul risultato dell'attività svolta, che comprovi la proficua utilizzazione dell'assegnazione ricevuta. In tale relazione dovrà darsi notizia, ai fini del successivo articolo 6, di eventuali invenzioni o scoperte.

Decadono dalla borsa di studio i borsisti che non assolvono agli obblighi stabiliti nell'atto di assegnazione o che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per il loro comportamento.

La decadenza, previa giustificazione del borsista di fronte alla Commissione di cui al precedente articolo 3, è dichiarata dal direttore dell'Istituto, su proposta motivata del competente capo dei laboratori.

Art. 6.

Qualora l'attività del borsista, in conformità del provvedimento di assegnazione, dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzione o scoperta, si applicano le norme dell'articolo 34, commi secondo e successivi, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai fini della determinazione della somma da dedurre dal canone o dal prezzo previsto dal secondo comma del citato articolo 34, si tiene conto, oltre che dell'ammontare della borsa di studio, anche dell'utilità costituita dall'uso di impianti, attrezzature, fonti energetiche e materiale dell'Istituto.

La concessione della borsa di studio è condizionata alla preventiva accettazione scritta, da parte dell'interessato, degli obblighi derivanti dal presente articolo.

L'Amministrazione sanitaria, qualora dell'invenzione o scoperta sia data notizia nella relazione prevista dal precedente articolo 5, può comunicare al borsista l'intenzione di avvalersi del diritto di prelazione entro tre

mesi dalla presentazione della relazione stessa, ancorchè non sia stato richiesto o conseguito il relativo brevetto.

Art. 7.

Il Ministro per la sanità, sentito il Comitato amministrativo dell'Istituto superiore di sanità, può disporre la conferma delle borse di studio, corrispondenti ai fini indicati dal precedente articolo 1 e in godimento alla data del 1° giugno 1964, per un periodo non eccedente la data di scadenza per ciascuna di esse stabilita.

Art. 8.

L'Istituto superiore di sanità, su proposta delle Università o di altri enti o istituzioni pubbliche, può accogliere, in qualità di ospiti, studiosi italiani e stranieri, che chiedano di addestrarsi in particolari tecniche e di collaborare alle ricerche dell'Istituto.

L'ospitalità viene concessa per un periodo che, di regola, non deve superare un anno.

Il numero degli ospiti ammissibili per ciascun laboratorio è determinato annualmente dal Comitato amministrativo dell'Istituto.

L'ospite ha l'obbligo della frequenza e deve uniformarsi alle norme vigenti per il personale dell'Istituto.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — MARIOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 13 dicembre 1964, n. 1333.

Norme in materia di anticipazione al Tesoro da parte della Banca d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

A decorrere dall'anno finanziario 1965 la percentuale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 544, è ridotta dal 15 per cento al 14 per cento e va riferita all'ammontare delle spese correnti e di quelle in conto capitale risultanti dalle previsioni iniziali e dalle successive variazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 dicembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 1964, n. 1334.

Istituzione in Cagliari di un Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di un Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, concernente riforma degli ordinamenti tributari;

Visto il regio decreto 11 dicembre 1936, n. 2108, concernente la determinazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Visto il regio decreto 1° novembre 1940, n. 1596, concernente modificazione delle circoscrizioni degli Ispettorati compartimentali delle imposte dirette e di quelli delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Ritenuta la necessità di assicurare il funzionamento del servizio ispettivo nel territorio della Sardegna mediante l'istituzione in Cagliari dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e di quello delle tasse e delle imposte indirette sugli affari;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituiti l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e l'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Cagliari con la seguente circoscrizione territoriale: provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari.

Art. 2.

A decorrere dalla data di inizio del funzionamento degli Ispettorati compartimentali istituiti a norma dell'art. 1, la circoscrizione territoriale dell'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette e dell'Ispettorato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari di Roma comprende le provincie di Frosinone, L'Aquila, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio dello anno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1964, n. 1335.

Autorizzazione all'Istituto centrale di statistica ad acquistare un immobile.

N. 1334. Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1964, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Istituto centrale di statistica, viene autorizzato ad acquistare dall'Istituto romano di beni stabili, società per azioni, con sede in Roma, per il prezzo di L. 790.000.000, un immobile costituito da un fabbricato sito in Roma, via Balbo angolo via Depretis, da destinare a sede di uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 dicembre 1964
Atti del Governo, registro n. 189, *foglio n.* 7. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1964.

Nomina del presidente dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 1949, n. 492, con il quale è stato approvato lo statuto dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari, quale Ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto l'art. 16 della legge 4 agosto 1955, n. 707, con la quale la vigilanza dell'Ente predetto viene trasferita al Ministero del tesoro, cui competono, per conseguenza, gli adempimenti prescritti dallo statuto;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Considerato che a termini dell'art. 8 del citato statuto occorre provvedere alla nomina del presidente dell'Ente medesimo per il prossimo triennio 1964-1966;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Enzo Badioli è nominato presidente dell'Ente nazionale Casse rurali, agrarie ed enti ausiliari e durerà in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(10828)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1964.

Conferma di consiglieri di amministrazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, e nomina di un consigliere dell'Istituto stesso.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Visti il decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 13 marzo 1953, n. 208, concernente la costituzione di un Istituto per l'esercizio del credito a medio e a lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, con annessa una Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Visto il decreto ministeriale 16 dicembre 1953, e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stato approvato lo statuto unico dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento;

Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1960 concernente la nomina di cinque consiglieri di amministrazione dell'Istituto predetto, a norma dell'art. 15 dello statuto;

Considerato che, per compiuto periodo di nomina, occorre ora provvedere al rinnovo delle predette cariche;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori ing. Luigi Piombo, avv. Josef Raffeiner, avv. Bernardo Rigobello e avv. Carlo Tomazzoli sono confermati quali consiglieri di amministrazione dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio e lungo termine nella Regione Trentino-Alto Adige, ente di diritto pubblico con sede in Trento, e della coesistente Sezione autonoma per il credito agrario di miglioramento, e l'ing. Giovanni Bongiovanni è nominato consigliere di amministrazione dell'Istituto stesso.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 novembre 1964

(10789) *Il Ministro*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 4 dicembre 1964.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli addetti alla pulizia degli immobili urbani.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazioni salariali in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge che demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra in caso di variazioni nel costo della vita;

Vista la nota n. 32503 del 7 novembre 1964, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ha subito la variazione di due punti in aumento a decorrere dal 1° novembre 1964;

Visti i decreti ministeriali 10 ottobre 1958, 5 novembre 1960, 31 marzo 1961, 23 ottobre 1961, 5 marzo 1962, 20 giugno 1962, 2 ottobre 1962, 2 gennaio 1963, 14 marzo 1963, 4 luglio 1963, 9 ottobre 1963, 12 dicembre 1963, 16 marzo 1964, 4 giugno 1964 e 28 settembre 1964, con i quali si è proceduto all'adeguamento della scala mobile per effetto dell'art. 3 della legge 4 febbraio 1958, n. 23;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° novembre 1964, ai minimi di retribuzione, spettanti ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, ed ai lavoratori addetti alla pulizia con rapporto continuativo, degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale o di Istituti autonomi per le case popolari, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia - compreso Trieste, - Trentino - Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli, Palermo):

portieri . . . . L. 30,48;
addetti alle pulizie . . . . » 28,60.

2ª *zona* (Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania - escluso Napoli, - Puglie, Lucania, Calabria, Sicilia - escluso Palermo - ,Sardegna):

portieri . . . . L. 26,20;
addetti alle pulizie . . . . » 24,60.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1964

Il Ministro: DELLE FAVE

(11134)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1964.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Spoltore, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spoltore (Pescara), e messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706 e modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede nel comune di Spoltore (Pescara), ricorrono gli estremi previsti dall'art. 67, lettera *a*) del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni per la revoca della autorizzazione all'esercizio del credito e la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di che al titolo 7°, capo 3°, del medesimo regio decreto-legge numero 375;

Sulla proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Spoltore, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede nel comune di Spoltore (Pescara) e la stessa è posta in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(11187)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata ad applicare l'aliquota d'imposta per l'anno 1965.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia corporativa e sulla istituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Visto il regio decreto 31 ottobre 1941, n. 1418;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° settembre 1947, n. 892;

Vista la legge 20 ottobre 1961, n. 1182;

Esaminato il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 presentato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta sui redditi di cui agli articoli 52, lettera *c*), e 54 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e modificato col regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, che la Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata è autorizzata ad esigere per l'anno 1965 è stabilita nella misura di L. 2,50%.

Art. 2.

L'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1965 della Camera di commercio, industria e agricoltura di Macerata sarà disposta con altro provvedimento.

Nel frattempo il bilancio stesso avrà ugualmente esecuzione, limitatamente alla parte che ha riguardo ai proventi spettanti di diritto alla medesima Camera di commercio, industria e agricoltura, nonchè alle spese obbligatorie e comunque indispensabili per il normale funzionamento della Camera stessa e dell'Ufficio provinciale del commercio e dell'industria.

Roma, addì 9 dicembre 1964

p. *Il Ministro*: OLIVA

(10931)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1964.

Istituzione della Direzione circondariale del tesoro di Pordenone.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 18 settembre 1964 ed entrato in vigore il 3 ottobre 1964, concernente l'istituzione del circondario di Pordenone;

Vista la legge 3 febbraio 1951, n. 38, e successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1956, n. 653, riguardante l'emissione meccanografica dei titoli di spesa per il pagamento delle pensioni, degli stipendi e degli altri assegni fissi dei dipendenti dello Stato;

Visto l'art. 10 della legge 12 agosto 1962, n. 1290 in virtù del quale, fra l'altro, è data facoltà al Ministro per il tesoro di stabilire la circoscrizione territoriale dei Centri meccanografici;

Decreta:

Art. 1.

E' istituita nel circondario di Pordenone, con sede nel capoluogo, la Direzione circondariale del tesoro, la quale entra in funzione dal 1° marzo 1965, con l'attribuzione nell'ambito del circondario, di tutte le competenze che in atto sono disimpegnate dalla Direzione provinciale del tesoro di Udine.

La circoscrizione territoriale del Centro meccanografico avente sede presso la Direzione provinciale del tesoro di Trieste è estesa alla predetta Direzione circondariale del tesoro di Pordenone.

Art. 2.

Le spese relative al funzionamento della Direzione circondariale del tesoro di Pordenone sono a carico del bilancio del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato, entro il termine previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1964, n. 735, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel « Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia », nel Foglio degli annunzi legali e nell'albo della provincia di Udine e negli albi dei Comuni appartenenti al circondario di Pordenone.

Roma, addì 9 dicembre 1964

Il Ministro: COLOMBO

(11185)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Divieto nel territorio della provincia di Bolzano dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1963, con il quale, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, sono state applicate, in provincia di Bolzano, le disposizioni di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Considerata la permanenza dei motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica che hanno reso necessario il disposto del decreto ministeriale 27 dicembre 1963, e la necessità, quindi, di prorogare la efficacia del decreto medesimo;

Decreta:

Il divieto nel territorio della provincia di Bolzano, dell'uso in pubblico di uniformi o di divise da parte di associazioni od organizzazioni di qualsiasi natura è prorogato al 31 dicembre 1965.

Roma, addì 14 dicembre 1964

Il Ministro: TAVIANI

(11184)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1964.

Divieto dell'uso in pubblico di uniformi o divise da parte di aderenti ad associazioni od organizzazioni.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare in via temporanea l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di associazioni ed organizzazioni;

Decreta:

Dalla data di pubblicazione del presente decreto fino al 31 dicembre 1965 è vietato l'uso in pubblico di uniformi e di divise da parte di aderenti ad associazioni ed organizzazioni di qualsiasi natura, fatta eccezione per le associazioni sportive e per gli istituti ed i convitti di istruzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1964

Il Ministro: TAVIANI

(11183)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1964.

Calendario ed orario di Borsa per l'anno 1965.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante le Borse di commercio;

Visto l'art. 33 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, relativo al regolamento per l'esecuzione della legge sopracitata;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, riguardante le operazioni della liquidazione di Borsa;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di Borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, contenente modifiche sull'ordinamento delle Borse valori;

Visto il decreto luogotenenziale 22 giugno 1944, numero 154, ed il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 giugno 1947, n. 406, concernenti la ricostituzione del Ministero del tesoro;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, recante nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, numero 786, concernente nuove norme valutarie e la istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visti i decreti ministeriali 28 dicembre 1956 e 8 marzo 1961, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1957 e n. 64 del 13 marzo 1961, con i quali sono state determinate le valute estere di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1955, n. 852, relativo alle nuove norme sulla negoziazione e la cessione di valute estere allo Stato;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno 1965 si procederà simultaneamente in tutte le Borse valori alla risposta premi, ai riporti, alle compensazioni, alla spunta, alla presentazione dei fogli, alla correzione degli errori, alla consegna dei titoli ed alla liquidazione, rispettivamente nei giorni seguenti:

Risposta premi:

lunedì 18 gennaio, lunedì 15 febbraio, martedì 16 marzo, venerdì 16 aprile, martedì 18 maggio, martedì 15 giugno, venerdì 16 luglio, mercoledì 18 agosto, venerdì 17 settembre, lunedì 18 ottobre, martedì 16 novembre, venerdì 17 dicembre;

Riporti:

martedì 19 gennaio, martedì 16 febbraio, mercoledì 17 marzo, martedì 20 aprile, mercoledì 19 maggio, mercoledì 16 giugno, lunedì 19 luglio, giovedì 19 agosto, lunedì 20 settembre, martedì 19 ottobre, mercoledì 17 novembre, lunedì 20 dicembre.

Compensi:

mercoledì 20 gennaio, mercoledì 17 febbraio, giovedì 18 marzo, mercoledì 21 aprile, giovedì 20 maggio, venerdì 18 giugno, martedì 20 luglio, venerdì 20 agosto, martedì 21 settembre, mercoledì 20 ottobre, giovedì 18 novembre, martedì 21 dicembre.

Spunta:

giovedì 21 gennaio, giovedì 18 febbraio, lunedì 22 marzo, giovedì 22 aprile, venerdì 21 maggio, lunedì 21 giugno, mercoledì 21 luglio, lunedì 23 agosto, mercoledì 22 settembre, giovedì 21 ottobre, venerdì 19 novembre, mercoledì 22 dicembre.

Fogli:

lunedì 25 gennaio, lunedì 22 febbraio, mercoledì 24 marzo, lunedì 26 aprile, lunedì 24 maggio, mercoledì 23 giugno, venerdì 23 luglio, mercoledì 25 agosto, venerdì 24 settembre, lunedì 25 ottobre, martedì 23 novembre, venerdì 24 dicembre.

Errori:

mercoledì 27 gennaio, mercoledì 24 febbraio, venerdì 26 marzo, mercoledì 28 aprile, mercoledì 26 maggio, venerdì 25 giugno, lunedì 26 luglio, venerdì 27 agosto, lunedì 27 settembre, mercoledì 27 ottobre, giovedì 25 novembre, lunedì 27 dicembre.

Titoli:

venerdì 29 gennaio, venerdì 26 febbraio, martedì 30 marzo, venerdì 30 aprile, venerdì 28 maggio, lunedì 28 giugno, mercoledì 28 luglio, lunedì 30 agosto, mercoledì 29 settembre, venerdì 29 ottobre, lunedì 29 novembre, mercoledì 29 dicembre.

Liquidazione:

lunedì 1° febbraio, lunedì 1° marzo, mercoledì 31 marzo, lunedì 3 maggio, lunedì 31 maggio, mercoledì 30 giugno, giovedì 29 luglio, martedì 31 agosto, giovedì 30 settembre, martedì 2 novembre, martedì 30 novembre, giovedì 30 dicembre.

Le Borse valori resteranno chiuse nei giorni di seguito indicati, ivi comprese tutte le domeniche e le festività — nazionali e religiose — riconosciute:

Gennaio: 1, 2, 3, 6, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
Febbraio: 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
Marzo: 6, 7, 13, 14, 19, 20, 21, 27, 28;
Aprile: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 19, 24, 25;
Maggio: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 27, 29, 30;
Giugno: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 19, 20, 26, 27, 29;
Luglio: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31;
Agosto: 1, dal 5 al 17 ferie, 21, 22, 28, 29;
Settembre: 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26;
Ottobre: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31;
Novembre: 1, 4, 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28;
Dicembre: 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 24, 25, 26.

Art. 2.

L'orario per le contrattazioni dei titoli e valute estere presso le Borse valori, in tutti i giorni stabiliti dal presente calendario, avrà la durata di tre ore, e cioè dalle ore 10 alle ore 13.

Art. 3.

In tutti i giorni non festivi di Borsa chiusa, esclusi comunque i giorni di sabato, anche durante il periodo delle ferie estive in calendario, nonchè nei giorni di sospensione per qualsiasi altro motivo delle operazioni nelle Borse valori, le Borse valori di Milano e di Roma resteranno aperte dalle ore 11,30 alle ore 12 per la quotazione ufficiale di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1964

Il Ministro: Colombo

(11186)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Francis A. Arenz, Vice console degli U.S.A. a Palermo.

(10887)

In data 10 novembre 1964 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Charles B. Selak, Jr., Console degli U.S.A. a Milano.

(10888)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1964 è revocato il decreto ministeriale 2 luglio 1964 nella parte che dispone il trasferimento del notaio Scarano Ugo nel comune di Agnone, distretto notarile di Campobasso ed il medesimo è, pertanto, reintegrato nella precedente sede di Trivento stesso distretto.

(11162)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Domenico Musci, nato a Milano il 6 ottobre 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in Medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia il 31 luglio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(10711)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Padova

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in data 1° dicembre 1964, n. 3279/3718, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Padova.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune e verrà notificata a tutti i proprietari interessati, nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(10963)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Cosmo Albanese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di San Cosmo Albanese (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.862.975, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10870)

Autorizzazione al comune di Sant'Agata di Esaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di Sant'Agata di Esaro (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.270.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10872)

Autorizzazione al comune di San Fili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 4 dicembre 1964, il comune di San Fili (Cosenza), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.920.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10871)

Autorizzazione al comune di Barisciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Barisciano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.484.250, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10916)

Autorizzazione al comune di Caporciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Caporciano (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.098.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10917)

Autorizzazione al comune di Pietracatella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Pietracatella (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.224.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10918)

Autorizzazione al comune di Fontegreca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Fontegreca (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.811.560, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10919)

Autorizzazione al comune di Poggiofiorito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Poggiofiorito (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.798.247, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10920)

Autorizzazione al comune di Paulilatino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Paulilatino (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10921)

Autorizzazione al comune di Terralba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Terralba (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.810.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10922)

Autorizzazione al comune di Velletri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1964, il comune di Velletri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 397.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10909)

Autorizzazione al comune di Pozzuoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1964, il comune di Pozzuoli (Napoli), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 402.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10910)

Autorizzazione al comune di Imola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1964, il comune di Imola (Bologna), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10911)

Autorizzazione al comune di Cassino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1964, il comune di Cassino (Frosinone), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10912)

Autorizzazione al comune di Sulmona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1964, il comune di Sulmona (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 258.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10913)

Autorizzazione al comune di Città di Castello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1964, il comune di Città di Castello (Perugia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 156.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10914)

Autorizzazione al comune di Osimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 7 dicembre 1964, il comune di Osimo (Ancona), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 94.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10915)

Autorizzazione al comune di Sinnai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Sinnai (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10923)

Autorizzazione al comune di Apollosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Apollosa (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.802.475, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10924)

Autorizzazione al comune di Ghilarza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Ghilarza (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10925)

Autorizzazione al comune di Lettomanoppello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Lettomanoppello (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10980)

Autorizzazione al comune di Contrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Contrada (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.235.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10981)

Autorizzazione al comune di Manocalzati ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Manocalzati (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.417.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10982)

Autorizzazione al comune di Petruro Irpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Petruro Irpino (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.664.365, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10983)

Autorizzazione al comune di Forchia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Forchia (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.387.280, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10984)

Autorizzazione al comune di Paupisi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Paupisi (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.119.950, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10985)

Autorizzazione al comune di San Marco dei Cavoti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di San Marco dei Cavoti (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.425.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10986)

Autorizzazione al comune di Tricarico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Tricarico (Matera), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.141.991, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10987)

Autorizzazione al comune di Castellafiume ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Castellafiume (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10988)

Autorizzazione al comune di Acquarica del Capo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Acquarica del Capo (Lecce), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10989)

Autorizzazione al comune di Casignana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Casignana (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.958.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10990)

Autorizzazione al comune di Cinquefrondi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Cinquefrondi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.105.695, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10991)

Autorizzazione al comune di Cittanova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Cittanova (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 131.730.985, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10992)

Autorizzazione al comune di Laganadi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Laganadi (Reggio Calabria), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.495.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10993)

Autorizzazione al comune di Mogorella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Mogorella (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10994)

Autorizzazione al comune di Morgongiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Morgongiori (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.470.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10995)

Autorizzazione al comune di Guamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Guamaggiore (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10996)

Autorizzazione al comune di Guspini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Guspini (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 60.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10997)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Narcao (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.130.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10998)

Autorizzazione al comune di Goni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Goni (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.216.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10999)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Gonnesa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.880.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11000)

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 9 dicembre 1964, il comune di Villacidro (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 43.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11001)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 18 dicembre 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,79	624,78	624,78	624,80	624,75	624,79	624,80	624,80	624,79	624,79
$ Can.	581,82	581,60	581,50	581,20	580,30	581,60	581,26	581,50	581,60	581,50
Fr. Sv.	144,79	144,79	144,805	144,79	144,78	144,78	144,798	144,80	144,79	144,79
Kr. D.	90,35	90,33	90,37	90,335	90,30	90,34	90,315	90,35	90,33	90,33
Kr. N.	87,35	87,36	87,38	87,35	87,28	87,35	87,36	87,35	87,33	87,33
Kr. Sv.	121,34	121,44	121,45	121,445	121,25	121,39	121,43	121,37	121,40	121,35
Fol.	173,91	173,90	173,94	173,915	173,90	173,91	173,9150	173,90	173,92	173,90
Fr. B.	12,58	12,576	12,5875	12,582	12,58	12,58	12,5755	12,59	12,58	12,585
Franco francese	127,51	127,51	127,52	127,51	127,51	127,51	127,511	127,50	127,51	127,51
Lst	1743,24	1743,10	1743,40	1743,075	1742,75	1743,10	1743,1750	1743,15	1743,07	1743,25
Dm. occ.	157,15	157,17	157,155	157,175	157,18	157,17	157,1825	157,15	157,18	157,18
Scell. Austr.	24,20	24,20	24,205	24,2075	24,15	24,20	24,208	24,20	24,20	24,20
Escudo Port.	21,75	21,75	21,75	21,76	21,80	21,75	21,74	21,76	21,76	21,76

Media dei titoli del 18 dicembre 1964

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	102,90
Redimibile 3,50 % 1934	98,575
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	82,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,70
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,825
Id. 5 % (Beni Esteri)	96,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,125
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	100,20
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 dicembre 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,80
1 Dollaro canadese	581,23
1 Franco svizzero	144,794
1 Corona danese	90,325
1 Corona norvegese	87,355
1 Corona svedese	121,437
1 Fiorino olandese	173,915
1 Franco belga	12,579
1 Franco francese	127,51
1 Lira sterlina	1743,125
1 Marco germanico	157,179
1 Scellino austriaco	24,208
1 Escudo Port.	21,75

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Sansonetta-Sesta Presa-Palangon, con sede in Portogruaro (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12421 in data 5 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Sansonetta-Sesta Presa-Palangon, con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 11 luglio 1963.

(10892)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Bandoquerelle-Palù Grande, con sede in Portogruaro (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12422 in data 5 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Bandoquerelle - Palù Grande, con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 6 luglio 1963.

(10893)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Lugugnana, con sede in Portogruaro (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12427 in data 5 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Lugugnana, con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato dal Consiglio dei delegati, in data 4 luglio 1963.

(10894)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Sant'Osvaldo, con sede in Portogruaro (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12425 in data 5 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Sant'Osvaldo, con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 25 giugno 1963.

(10895)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Bacino Reghena, con sede in Portogruaro (Venezia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, n. 12423 in data 5 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del Bacino Reghena, con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 9 luglio 1963.

(10891)

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Loncon, con sede in Portogruaro (Venezia)

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12424 in data 5 dicembre 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Loncon, con sede in Portogruaro (Venezia), deliberato dal Consiglio dei delegati in data 22 giugno 1963.

(10898)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spoltore (Pescara).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 7 dicembre 1964, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Spoltore, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spoltore (Pescara), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3°, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Dispone:

L'avv. Zugaro De Matteis Giuseppe è nominato commissario liquidatore ed i signori avv. Di Ciò Giovanni, Paoni Saccone Antonio e De Vincentis Mario sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Spoltore, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Spoltore (Pescara), in liquidazione coatta, con i poteri e le attribuzioni contemplate dalle norme sulla liquidazione coatta indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1964

Il Governatore: CARLI

(11188)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Banca popolare cooperativa di Manerbio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manerbio, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 4 dicembre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Banca popolare di Manerbio, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Manerbio (Brescia), in amministrazione straordinaria, il comm. dott. Luigi Bosoni è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(11189)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Giorgio di Pesaro, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 2 dicembre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di San Giorgio di Pesaro, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in San Giorgio di Pesaro, in amministrazione straordinaria, il rag. Eugenio Ordonselli è stato nominato presidente del Comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma 2°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.

(11190)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « Sant'Antonio Abate » di Burgio (Agrigento), in liquidazione coatta.

Nella riunione del 30 novembre 1964, tenuta dal Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti « Sant'Antonio Abate » di Burgio (Agrigento), in liquidazione coatta, l'avv. Baldassarre Santangelo è stato nominato presidente del Comitato stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67, comma 8°, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

(11191)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso per esami e per titoli a venticinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente « Norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato », e successive modificazioni;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale n. P.2.1.1.208/128085 in data 24 luglio 1964;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a venticinque posti di ispettore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 28 luglio 1964

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1964
Registro n. 48 Uff. risc. ferrovie, foglio n. 30. — BONOMI

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di ispettore in prova alle dipendenze della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere in possesso della laurea in ingegneria (esclusi i laureati in ingegneria chimica) e del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

2. — *Domanda*

La domanda di ammissione al concorso, su carta bollata e redatta in conformità al modello allegato *A*), dovrà essere trasmessa (a mezzo posta raccomandata) in maniera che pervenga alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma: piazza della Croce Rossa entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Nell'inoltro della domanda non è consentito alcun tramite, nemmeno di Organi periferici ferroviari, e pertanto l'eventuale ritardo nel recapito della medesima non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del proprio capo dell'ufficio e per i militari alle armi quello del comandante della Compagnia o Unità equiparata.

In detta domanda i candidati dovranno dichiarare:

il cognome e nome (le donne coniugate debbono indicare il cognome del coniuge);

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che dànno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso elencati al successivo punto 3;

il proprio indirizzo: l'Azienda delle ferrovie dello Stato, come ovviamente non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata oppure tardiva segnalazione del cambiamento dell'indirizzo stesso, non è neanche responsabile di eventuali disguidi postali o telegrafici.

I candidati stessi, ai sensi delle lettere *b*), *c*) e *d*) del punto 9 del bando, sono tenuti ad indicare in quale dei quattro programmi previsti dall'allegato *B*) del presente bando (costruzioni civili, trasporti, meccanica, elettrotecnica), intendano sostenere le prove obbligatorie (scritte e orali), e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta.

Coloro i quali intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesco) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

3. — *Limiti di età*

Il candidato non deve aver oltrepassato il 30° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Tale limite di 30 anni di età è elevato:

a) di due anni per i coniugati o vedovi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di 5 anni:

per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico;

per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine, semprechè si trovino nelle condizioni volute dalle norme vigenti in materia;

per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio azionale colpite dalla guerra;

per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 178, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

e) ad anni 39:

per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267;

f) ad anni 40 per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

g) ad anni 45:

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

h) ad anni 55:

per i mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione; per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ovvero per servizio militare o civile; per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane ovvero in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato; infine, per i mutilati od invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953. Non sono ammessi a tale beneficio:

1) gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella, allegato A del decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª;

2) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella, allegato B del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa;

per i profughi dai territori ceduti allo stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste e per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e di Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra, o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempreché non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

per i mutilati e invalidi civili:

i) si prescinde dal limite di età nei confronti:

dei dipendenti dello Stato che siano in possesso degli altri requisiti, purchè non abbiano raggiunto l'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio ai sensi dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I benefici di cui alle lettere a), b), c), d), e), che precedono, si cumulano fra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età; non si cumulano fra loro gli aumenti di cui alla precedente lettera c).

Le elevazioni di cui alle lettere f), g) e h) assorbono qualsiasi altro aumento.

4. — *Possesso dei requisiti*

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che danno diritto ad attribuzione di punteggio supplementare, a riserva di posti o a preferenze nelle graduatorie a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stabilito al primo comma del precedente punto 2.

5. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La competenza ad escludere dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, a norma dello art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda medesima.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero:

a) trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio;

b) invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio;

c) essere prematuramente esonerati per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: statura non inferiore a m. 1,50; acutezza visiva di almeno 14/10 complessivamente, raggiungibili anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più 4 diottrie o meno 5 diottrie purchè la differenza fra la correzione dei due occhi non sia superiore a 3 diottrie; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 complessivamente ed a non meno di m. 2 dall'orecchio peggiore.

I minorati di guerra e categorie assimilate possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti particolari sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano inoltre i presupposti di inidoneità configurati nel secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto gli aventi titolo all'assunzione — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 510 da effettuarsi mediante versamento sul c/c postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, tassa per visita medica.

La ricevuta di tale versamento dovrà essere consegnata all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà inviata agli interessati.

Al pagamento della tassa suddetta non sono tenuti i candidati in servizio di ruolo delle Ferrovie dello Stato.

I concorrenti, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario, Mod. san 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi 10 giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda su carta bollata corredata di un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati inidonei decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica quanto a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al successivo punto 8.

I candidati che, nel loro interesse, intendano accertarsi se sono in possesso dei requisiti fisici prescritti possono chiedere, prima degli esami, di essere sottoposti ad una visita medica preventiva da praticarsi presso gli Ispettorati sanitari delle ferrovie dello Stato. A tal fine debbono presentare domanda a questa Direzione generale (Servizio personale - Concorsi) allegando la ricevuta del versamento di L. 510 effettuata sul c/c postale di cui sopra.

Si sottolinea che le risultanze di tale visita medica non sono impegnative per l'Azienda in quanto gli interessati saranno sottoposti, prima dell'assunzione, a nuovo accertamento sanitario; peraltro essi saranno tenuti al pagamento di altra tassa per l'importo già detto.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esamina-

trice e i membri aggregati per l'espletamento delle prove facoltative seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

I provvedimenti di nomina della Commissione e dei membri aggregati verranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito con altro membro.

8. — *Diario delle prove di esame*
Comunicazioni e documenti di identità

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e la sede in cui avranno luogo le prove scritte, data e sede che saranno stabilite con successivo provvedimento dal direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi, comunque, riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire, ad esclusione di altri, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, non scaduto di validità:

tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

tessera ferroviaria di riconoscimento ovvero libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

9. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato *B*.

Detti esami consisteranno:

a) in una prova scritta, comune a tutti i candidati, di carattere generale su un argomento di meccanica applicata (applicazioni della statica e della dinamica);

b) in una prova scritta su un argomento di carattere generale, relativa al programma prescelto dal candidato;

c) in una prova scritta consistente nello sviluppo di un'applicazione delle materie fondamentali di insegnamento, sempre relativa al programma prescelto dal candidato;

d) in una prova orale che verterà sui concetti generali concernenti le materie di insegnamento nelle scuole di ingegneria con particolare riguardo alla meccanica, alla fisica tecnica, alle macchine termiche e idrauliche, alla elettrotecnica, nonchè sul programma corrispondente alla specializzazione prescelta.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti	10
2ª prova scritta	»	10
3ª prova scritta	»	10
prova orale	»	10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Alle prove facoltative sulle lingue estere (francese, inglese e tedesco) saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria.

Tali prove facoltative verteranno sul programma di cui l'allegato *C* e s'intendono superate solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ciascuno esame (scritto e orale) delle prove medesime.

Per le prove facoltative la Commissione disporrà complessivamente di punti 0,50 per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesco).

10. — *Prescrizioni per gli esami*

Durante lo svolgimento delle prove scritte è vietato ai concorrenti di conferire tra loro, di scambiarsi carte e di avere qualsiasi comunicazione fra loro e con l'esterno.

I candidati non possono tenere pubblicazioni o altri scritti di qualsiasi genere, ad eccezione dei testi che possono essere preventivamente autorizzati dalla Commissione esaminatrice.

I lavori scritti debbono essere eseguiti su carta timbrata e fornita dall'Azienda. Uno dei fogli consegnati è munito di un talloncino gommato non trasparente per l'anonimia.

Il candidato, alla fine del proprio lavoro, nel riconsegnare i fogli ricevuti all'incaricato della Commissione, esibisce il proprio documento di riconoscimento, ed in presenza dell'incaricato stesso scrive il proprio nome, cognome, luogo e data di nascita nello spazio del foglio che viene ricoperto dal suddetto talloncino.

E' vietato firmare, datare o fare qualsiasi segno di riconoscimento sulle sulle altre parti dei fogli, come pure usare inchiostri diversi dal nero e dal blu, o matite di qualsiasi genere, pena l'annullamento delle prove.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni suddette o che abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema viene escluso dal concorso.

I candidati non possono uscire per alcun motivo dai locali degli esami prima di aver consegnato il proprio lavoro, a meno che non dichiarino di ritirarsi dal concorso. In ogni caso nessun concorrente può lasciare la sede degli esami se non sia trascorso dalla dettatura del tema almeno la metà del tempo stabilito per ciascuna prova.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la Commissione giudicatrice compila l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati da ciascuno.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede di esame.

11. — *Titoli di merito, preferenze, riserva posti e graduatoria*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione che sarà loro fatta in sede di prova orale obbligatoria, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni), di precedenza (riserva di posti) e di preferenza nelle nomine.

Ai fini della valutazione dei titoli di merito — ivi compreso il titolo di studio prescritto per partecipare al concorso — e ai fini del riconoscimento dei requisiti preferenziali, non è ammesso il riferimento a documentazioni già prodotte in occasione di altri concorsi anche se ferroviari o comunque esistenti agli atti dell'Azienda. Tale disposizione vale anche per il personale in servizio ferroviario o di altra Amministrazione statale.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 2 punti per il voto finale riportato per il conseguimento della laurea. Considerate le votazioni da 66/110 a 110/110 e lode, i punti da assegnare partiranno da un minimo di 0,0434 per il 66 ad un massimo di 2 per il 110 e lode (2/46 = 0,0434);

B) 3 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali, professionali e per le pubblicazioni, con i seguenti criteri:

1) punti 0,30 per ogni altra laurea tecnica conseguita oltre quella di ingegneria o per la quale vengono indetti concorsi ferroviari per il personale direttivo delle Ferrovie dello Stato, indipendentemente dalla votazione riportata;

2) punti 0,40 per ogni idoneità in pubblici concorsi statali indetti per il personale direttivo;

3) punti 0,30 per ogni borsa di studio conseguita a seguito di concorsi, per esami o per titoli, la cui partecipazione veniva limitata a laureati ed a studenti della Facoltà di ingegneria;

4) punti 0,40 per incarichi di insegnamento presso scuole statali secondarie di II grado o di assistentato universitario — volontario o per incarico — in una delle materie elencate nel successivo punto 5 per ogni periodo di un anno con successiva riconferma;

5) punti 0,50 per ogni abilitazione all'insegnamento di materie tecniche (matematica, fisica, chimica, disegno, meccanica, elettrotecnica, costruzioni civili o navali o elettromeccaniche o aeronautiche, topografia, mineralogia) ovvero punti 0,25 per ogni frequenza a corsi di specializzazione professionale in una delle suaccennate materie con esito di esami finali favorevole; tale punteggio rimane assorbito dall'altro più favorevole in caso di concomitanza di titoli;

6) punti 0,70 per il servizio di ruolo prestato nel gruppo direttivo di Amministrazioni statali ovvero per il servizio pre-

stato quale professore incaricato o assistente ordinario o presso le università, in una delle materie elencate nel precedente punto 5, per ogni anno di servizio;

7) fino a punti 0,40 per pubblicazioni interessanti studi nel campo tecnico ed in genere tutte le pubblicazioni di rilievo che hanno attinenza con i titoli di studio che consentono l'accesso nel personale direttivo delle ferrovie dello Stato, con un massimo di punti 0,40.

Il punteggio di cui al citato punto 2 non viene attribuito quando l'idoneità in un precedente concorso sia stata seguita dal relativo servizio effettivamente prestato, al quale viene attribuito il punteggio di cui al punto 6 che assume pertanto carattere assorbente.

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto ottenuto nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nello ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;

b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

s) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

t) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

u) i coniugati con riguardo al numero dei figli;

v) i mutilati e invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con i decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507 e 24 gennaio 1962, n. 46, il 2% dei posti messi a concorso è riservato ai candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascuno esame, scritto e orale, una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esami nella lingua tedesca. In tal caso però essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame su tema scritto ed una conversazione riportando, in ciascuna prova almeno un punteggio di 0,25 su 0,50. Detto esame di lingua italiana varrà anche come prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

I candidati stessi concorrono alla riserva del 2% dei posti di cui ai citati decreti del Presidente della Repubblica numeri 1396/51, 1507/56 e 46/1962.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione in impiego.

12. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale attestante il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, o copia notarile dello stesso, o copia meccanica o fotografica del medesimo, debitamente autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 678/1957;

b) il diploma originale di laurea o copia notarile dello stesso o copia meccanica o fotografica ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 678/57, ovvero il documento rilasciato dalla competente Autorità accademica in sostituzione del diploma;

c) certificato penale dell'Ufficio del casellario giudiziale;

d) estratto dell'atto di nascita;

e) certificato comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

f) certificato comprovante il godimento dei diritti politici;

g) documento comprovante la posizione del candidato circa l'adempimento degli obblighi militari (estratto dello stato di servizio o estratto del foglio matricolare o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o per i militari alle armi dichiarazione del comando da cui dipendono).

Qualora, per fatto dell'Autorità militare, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, provvisoriamente e nel cennato termine, una dichiarazione della stessa Autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *c*), *e*), *f*) del presente punto, debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) possono essere contenute in unico documento.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata, in conformità alle vigenti disposizioni di legge sul bollo; quelli dichiarati indigenti dall'Autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera, ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà tuttavia produrre il titolo di studio qualora non risulti già acquisito agli atti dell'Azienda.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire nel suindicato ripetuto termine perentorio di 30 giorni, una copia integrale dello stato di servizio e il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti.

13. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio e le altre competenze della qualifica ad essi spettanti in base alle norme in vigore e sono obbligati a compiere, con esito positivo, il prescritto periodo di prova, salva la eventuale esenzione dal medesimo ai sensi dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il personale assunto ha l'obbligo, prima del termine del periodo di prova, di frequentare i corsi di formazione professionale, di sostenere gli esami per l'accertamento dell'idoneità e di conseguire le abilitazioni prescritte per la qualifica di ispettore.

Coloro che non conseguiranno la nomina a stabile saranno esonerati dall'impiego, salvo quanto appresso detto per i dipendenti ferroviari.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva assunzione in servizio di prova.

Ai dipendenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato e delle altre Amministrazioni dello Stato, che alla data di decorrenza della nomina in prova abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato dovranno optare per la nuova posizione di ispettore in prova. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore, peraltro, qualora compiano il periodo di prova con esito negativo, verranno restituiti, a tutti gli effetti, nella qualifica di provenienza.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumono servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dal diritto all'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato ad altrettante nomine, secondo l'ordine di graduatoria.

ALLEGATO *A*

Su carta bollata

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi). — ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . a . . . . (Prov. . . . . . .) residente a . . . . presa conoscenza dell'avviso-programma in data 30 giugno 1961 per il concorso a venticinque posti di ispettore in prova, domanda di parteciparvi dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3) . . . .

Aggiunge che intende sostenere le prove obbligatorie (scritte e orali) nel programma di . . . . (4).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne riportate, specificandone le date e le Autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso della laurea in ingegneria (specializzazione . . . .) conseguita presso l'Università di . . . . in data . . . .;

di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (5).

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive (6).

(7) . . . .

Indirizzo: . . . .

data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale).

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite di età, di anni 30, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative sulle lingue estere dovrà aggiungere, nella domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(4) L'interessato, ai sensi delle lettere *b*), *c*), *d*) del punto 8 del bando, è tenuto a indicare in quale dei quattro programmi previsti dall'allegato *B*) del presente bando (costruzioni, civili, trasporti, meccanica, elettrotecnica) intenda sostenere le prove obbligatorie (scritte e orali) e ciò a prescindere dalla specializzazione di laurea posseduta.

(5) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(6) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(7) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

COSTRUZIONI CIVILI

1) *Meccanica applicata alle costruzioni*

Resistenza dei materiali - Sollecitazioni semplici e composte - Calcoli relativi - Strutture varie e reticolari - Trattazione dei sistemi staticamente determinati e iperstatici.

Teoria e calcolo delle strutture in cemento armato - Cemento armato precompresso - Applicazioni agli elementi delle costruzioni civili.

Natura e resistenza dei terreni - Sistemi vari di consolidamento - Sistemi vari di fondazione e loro applicazione.

Spinta delle terre e delle acque - Calcoli dei muri di sostegno.

2) *Fisica tecnica*

Propagazione del calore - Conduzione - Irraggiamento - Trasmissione - Isolamento termico.

Riscaldamento degli ambienti e tipo di impianti - Impianti ad acqua calda e a vapore - Riscaldamento elettrico - Ventilazione degli ambienti - Condizionamento dell'aria.

Sistemi vari di illuminazione.

3) *Elementi delle costruzioni civili e architettura tecnica*

Materiali di costruzione - Pietre, marmi, laterizi, malte e calcestruzzi - Legnami e materiali ferrosi usati nelle costruzioni - Materiali artificiali.

Elementi costruttivi - Muri, pilastri, portali, archi, volte, solai e coperture - Tettoie metalliche.

Studio della distribuzione degli ambienti e delle caratteristiche delle costruzioni civili più comuni - Edifici industriali.

4) *Idraulica e costruzioni idrauliche*

Leggi generali - dell'idrostatica e dell'idrodinamica - Moto dei fluidi - Misura delle portate - Calcolo dei rigurgiti.

Opere idrauliche più comuni, nelle costruzioni civili. Impianti sanitari - Impianti di pompatura, sedimentazione, filtrazione, depurazione e potabilizzazione delle acque - Fognature.

5) *Ponti*

Teoria generale - Vari tipi di ponti in muratura, in cemento armato e in ferro - Elementi costruttivi - Metodi di calcolo relativi - Fondazioni - Centinature - Verifiche.

6) *Strade, ferrovie, gallerie*

Topografia e applicazioni alle costruzioni civili e stradali. Livellazioni, triangolazioni, misura delle distanze. Nozioni generali sul tracciamento e sulla costruzione di strade ordinarie e di ferrovie. Sbancamenti e movimenti di terra - Costituzione della piattaforma stradale - Materiali di più comune impiego.

Gallerie: Nozioni sul tracciamento e sulla costruzione in relazione alla natura del terreno - Tipi e sistemi di armature - Sistemi di attacco - Opere di rivestimento - Organizzazione dei cantieri di lavoro - Macchinari in uso per le costruzioni stradali e gallerie - Mezzi d'opera.

7) *Impianti di linee ferroviarie*

Costituzione della piattaforma stradale - Nozioni sull'armamento del binario in piena linea e nelle stazioni - Tracciamento e raccordi delle curve - Deviatoi.

TRASPORTI

1) *Fisica tecnica*

Cicli termici - Casi particolari delle macchine a vapore per trazione ferroviaria. Diagrammi relativi - Moto dei fluidi - Trasmissione del calore - Isolamento termico - Combustibili e combustione.

2) *Macchine*

Costituzione e funzionamento dei vari tipi di macchine motrici termiche a vapore, a combustione interna. Cenno sulle macchine idrauliche. Cenno sulle più comuni macchine operatrici.

3) *Elettrotecnica*

Costituzione e funzionamento delle macchine elettriche generatrici, motrici, trasformatrici, convertitrici, raddrizzatrici. Impieghi più comuni di esse con particolare riguardo a quelli ferroviari.

4) *Costruzione delle strade ferrate*

Impianti di linea. Piattaforma stradale. Armamento. Costituzione, costruzione, posa delle rotaie. Scambi ed attraversamenti. Materiale minuto d'armamento, traverse in legno, in ferro ed in cemento armato. Scartamento. Isolamento elettrico dei binari. Circuiti di binario. Tracciamento delle curve. Sovraelevazione. Trenchi di trasmissione. Raccordi altimetrici. Sottostazioni di alimentazione delle linee elettriche. Struttura delle linee di contatto.

5) *Ponti*

Teoria generale. Vari tipi di ponti. Elementi costitutivi. Cenni sui metodi di calcolo.

6) *Trazione ferroviaria*

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio ferroviario. Tipi vari di locomotive a vapore, elettriche a combustione interna. Caratteristiche meccaniche. Regolazione. Automotrici ed elettromotrici. Cenno sulle locomotive Diesel-elettriche. Tipi di trasmissione del moto dai motori alle ruote. Aderenza. Assi motori, accoppiati, portanti. Prestazione delle locomotive e delle automotrici.

7) *Materiale rotabile*

Costituzione dei vari tipi dei principali veicoli ferroviari per viaggiatori e per merci. Materiale e carrelli. Veicoli per trasporti speciali.

8) *Tecnica dei trasporti*

Relazioni tra caratteristiche del binario e del tracciato e la velocità di circolazione. Accelerazione teorica ed efficace nelle curve. Leggi di circolazione. Velocità massime consentite per alcuni casi particolari. Stabilità in marcia dei rotabili. Resistenze varie al moto. Calcolo dello sforzo di trazione. Frenatura dei treni. Freni discontinui e continui, freni a vuoto, freni ad aria compressa automatici e moderabili. Calcolo degli spazi di frenatura. Frenatura elettrica.

9) *Sicurezza ed economia della circolazione dei treni*

Regimi vari di esercizio ferroviario. Distanziamento dei treni. Segnalamento. Dispositivi di sicurezza. Blocco. Impianti centralizzati. Capacità di traffico delle linee e mezzi per aumentarla. Nozione sull'impostazione degli orari dei treni. Percorrenze. Unione tecnica delle strade ferrate. Nozioni di economia dei trasporti.

MECCANICA

1) *Meccanica applicata alle macchine*

Principi generali di cinematica e dinamica - Applicazione allo studio delle macchine.

Resistenze passive - Attrito radente - Attrito volvente - Resistenza nel mezzo.

Lubrificazione - Lubrificanti.

Guide e cuscinetti portanti e spingenti asciutti e lubrificati. Vite e sue applicazioni.

Sistemi articolari - Eccentrici.

Ruote dentate e rotismi.

Giunti - Innesti - Frizioni - Freni.

Equilibramento delle masse - Bilanciamento dei motori alternativi.

Volani - Funi - Cinghie - Trasmissioni con flessibili - Macchine funicolari.

Misura della potenza - Rendimenti.

Nozioni generali sulle vibrazioni.

Resistenza alla fatica dei metalli.

2) *Macchine motrici e operatrici*

Macchine a vapore con motore a stantuffi e a turbina. Classificazione delle caldaie a vapore. Tipi vari e loro impiego.

Accessori delle caldaie. Rendimento. Calcoli dei consumi di combustibile e di acqua.

Costituzione e funzionamento delle macchine a combustione interna. Cicli termici. Rendimento.

Nozioni generali sulle macchine idrauliche motrici.

Trattazione generale sulle pompe, compressori, ventilatori.

3) *Tecnologia meccanica*

Proprietà tecnologiche dei materiali comunemente usati nell'industria meccanica.

Operazione per la lavorazione del legname e dei metalli più comuni. Attrezzi per la lavorazione a mano e meccanica. Nozioni generali sui trattamenti termici dei materiali. Caratteristiche strumentali e d'impiego delle macchine utensili più comuni per le varie lavorazioni dell'industria meccanica. Caratteristiche degli attrezzi relativi ai vari tipi di macchine utensili.

Nozioni sulla saldatura autogena.

4) *Sistemi di trazione ferroviaria*

Studio della locomozione. Resistenze del moto. Regime di avviamento e di traino dei treni.

Caratteristiche tecniche ed economiche dei vari sistemi di trazione usati nell'esercizio di ferrovie.

Nozioni sul materiale rotabile per la trazione a vapore e per la trazione con motore a combustione interna.

Nozioni sulla trazione elettrica nei vari sistemi di alimentazione della linea di contatto e sulla struttura delle locomotive.

ELETTROTECNICA

1) *Elettrotecnica generale*

Metodi di calcolo di circuiti a corrente continua e a corrente alternata monofase o polifase.

Grandezze elettriche e sistemi di unità di misura. Metodi di misura delle principali grandezze elettriche. Principi, costituzione e funzionamento degli apparecchi e dispositivi di più comune impiego.

2) *Macchine elettriche*

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente continua. Regolazione.

Costituzione e funzionamento delle macchine generatrici e dei motori a corrente alternata monofase o polifase. Curve caratteristiche elettriche e meccaniche. Applicazione dei vari tipi nell'industria.

Trasformatori monofasi e polifasi. Diagrammi e caratteristiche di funzionamento.

Convertitrici rotanti e gruppi di conversione rotanti in genere. Conversione statica. Raddrizzatori a secco, convertitori a catodo, caldo, convertitori a vapore di mercurio, relativi schemi di impiego, funzionamento e regolazione.

Verifiche, prove e collaudo delle macchine elettriche.

3) *Impianti elettrici*

Centrali elettriche e termoelettriche. Organi e problemi relativi alla regolazione e protezione.

Aspetti economici della produzione dell'energia elettrica.

Trasmissione dell'energia con linee aeree e con cavi e relativi metodi di calcolo.

Stabilità di trasmissione.

Reti ad alta, media e bassa tensione, problemi relativi e metodi di calcolo. Sistemi di protezione e di regolazione della tensione.

Sottostazioni di trasmissione, conversione e smistamento. Apparecchiature e dispositivi di sezionamento, interruzione e protezione.

4) *Telecomunicazioni*

Nozioni e problemi particolari relativi alla trasmissione nei circuiti di telecomunicazione. Fenomeni di attenuazione, distorsione e diafonia.

Sistemi di trasmissione a frequenze vettrici.

Perturbazioni nei circuiti di telecomunicazione dovute a parallelismi con linee di trasmissione d'energia.

Applicazione dell'elettronica negli impianti di telecomunicazione.

5) *Trazione elettrica*

Sistemi di trazione elettrica e loro caratteristiche tecniche ed economiche.

Impianti primari e di alimentazione di una rete elettrificata, tipi di sottostazioni di alimentazione, tipi delle condutture di contatto dei vari sistemi di trazione.

Circuito di ritorno, propagazione delle correnti di ritorno nelle rotaie e nel terreno e loro effetti.

Tipi di locomotive elettriche e di automotrici in relazione alla corrente di alimentazione. Cenno sui sistemi misti.

Problemi relativi al ricupero dell'energia.

Le prove scritte saranno tre, come specificato al punto 8 dell'avviso-programma.

L'esame orale consisterà nell'interrogazione del candidato:

1) sui concetti generali concernenti le materie d'insegnamento nelle scuole di ingegneria con particolare riguardo alla meccanica applicata, alla fisica tecnica, alle macchine termiche ed idrauliche ed alla elettrotecnica;

2) sul programma corrispondente alla specializzazione prescelta dal candidato.

ALLEGATO C

PROVE FACOLTATIVE

Le prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesco) consisteranno nella traduzione dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza delle lingue prescelte.

(9787)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dieci posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1964.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre successivo, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 73, è stata nominata la Commissione esaminatrice relativa al concorso per esami a dieci posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1964.

Tale Commissione è composta come segue:

Presidente:

Conte dott. Pacifico, ispettore generale del Ministero della marina mercantile.

Membri:

Murzi dott. Alessandro, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile;

Schiavetti dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile;

Salandri dott. Giorgio, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile;

Amoroso dott. Biagio, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile;

Parise Giulio, membro aggiunto per la prova obbligatoria di stenografia;

Prosperoni prof. Crispino, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingue estere.

Segretario:

Giardina dott. Angelo, consigliere di 1ª classe del Ministero della marina mercantile.

(10906)

Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1964.

Con decreto ministeriale 31 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre successivo, registro n. 6 Marina mercantile, foglio n. 72, è stata nominata la Commissione esaminatrice relativa al concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1964.

Tale Commissione è composta come segue:

Presidente:

Conte dott. Pacifico, ispettore generale del Ministero della marina mercantile.

Membri:

Cianfanelli dott. Oscar, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile;

Murzi dott. Alessandro, direttore di divisione del Ministero della marina mercantile;

Schiavetti dott. Renato, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile;

Salandri dott. Giorgio, direttore di sezione del Ministero della marina mercantile;

Parise Giulio, membro aggiunto per la prova facoltativa di stenografia;

Prosperoni prof. Crispino, membro aggiunto per la prova facoltativa di lingue estere.

Segretario:

Salvati dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero della marina mercantile.

(10907)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1964.

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio successivo, registro n. 4 Marina militare, foglio n. 43, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 27 agosto 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 12, 13, 14 e 15 maggio 1965, con inizio alle ore 8,30.

(11108)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale e periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1964.

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva (ruolo centrale periferico) del Ministero della marina mercantile, indetto con decreto ministeriale 28 marzo 1964, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio successivo, registro n. 4 Marina militare, foglio n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 27 agosto 1964, avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 23, 24, 25 e 26 giugno 1965.

(11109)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esame a otto posti di statistico ed attuario in prova (coeff. 271) nel ruolo organico della carriera direttiva della Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1963.

Nel Supplemento straordinario n. 25, al Bollettino ufficiale di questo Ministero, n. 12 di dicembre 1964, è stato pubblicato il decreto ministeriale 7 ottobre 1964, registrato alla Corte dei conti il 31 ottobre 1964, registro n. 10, foglio n. 214, relativo alla graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esame a otto posti di statistico ed attuario in prova (coeff. 271) nel ruolo organico della carriera direttiva della Amministrazione centrale, indetto con decreto ministeriale 11 maggio 1963.

(11111)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della Commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami al posto di bibliotecario nel Conservatorio di musica di Venezia, nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Ai esnsi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 42 del Bollettino ufficiale, parte 2ª, del Ministero della pubblica istruzione, in data 15 ottobre 1964 è stata pubblicata la relazione della Commissione giudicatrice e i risultati del concorso per titoli ed esami al posto di bibliotecario nel Conservatorio di musica di Venezia, indetto con decreto ministeriale 26 marzo 1960 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 263 del 26 ottobre 1960, s. o.

(11110)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BELLUNO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Belluno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 2 marzo 1964, n. 529.5.III, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1963;

Visto l'art. 54 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 44 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli atti d'ufficio;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Belluno al 30 novembre 1963 è costituita come appresso:

Presidente:

Piscopo comm. dott. Filippo, vice prefetto di Belluno.

Componenti:

Laveder dott. Noè, direttore di sezione dell'Amministrazione civile dell'interno - Belluno;

Camporese dott. Franco, medico provinciale di Treviso;

Bertino prof. dott. Stefano, primario ostetrico dell'Ospedale civile di Belluno;

Basevi prof. dott. Alessandro, primario II Divisione medica Ospedale civile di Belluno;

Mongillo dott. Michele, medico condotto titolare del comune di Belluno.

Segretario:

Corbo dott. Guido, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno - Belluno.

La Commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Belluno; il presente provvedimento sarà, inoltre affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'Ufficio medico provinciale e a quello della Prefettura di Belluno.

Belluno, addì 27 novembre 1964

Il medico provinciale: MAGRÌ

(10825)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI TARANTO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Taranto.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7419 del 31 dicembre 1962, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962, nei comuni di Laterza, Manduria e Palagianello;

Visto il successivo decreto n. 5296 del 1° ottobre 1964, con il quale veniva revocato, limitatamente alla sola condotta ostetrica del comune di Palagianello, il precedente provvedimento n. 7419;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso per l'assegnazione delle sedi di Laterza e Manduria;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura di Taranto, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Decreta:

La Commissione di cui sopra è così composta:

Presidente:

Garzia dott. Zevio, vice prefetto, in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Settembrini dott. Domenico, medico provinciale superiore;

Adamo dott. Vincenzo, direttore di sezione della Prefettura di Taranto;

Larini prof. Ottavio, primario ostetrico ginecologo dell'Ospedale civile « SS. Annunziata » di Taranto;

D'Amore dott. Francesco, specialista in ostetricia e ginecologia;

Calò Candita, ostetrica condotta del comune di Taranto.

Espleta le funzioni di segretario il dott. Serra Francesco, consigliere di 2ª classe del Ministero della sanità.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, della Prefettura di Taranto e dei comuni di Laterza e Manduria.

Taranto, addì 3 dicembre 1964

Il medico provinciale: CLERICÒ

(10826)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Sostituzione del presidente e di un membro della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 08880/3 del 21 febbraio 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Comuni della Provincia al 30 novembre 1962;

Considerato che occorre procedere alla sostituzione del presidente, vice prefetto dott. Pasquale Suriano, e del prof. Guglielmo Longo, perchè impediti;

Vista la nota prefettizia n. 9/B-13/2560, con la quale, in sostituzione del vice prefetto dott. Pasquale Suriano, viene designato il vice prefetto dott. Giuseppe Giovine;

Ritenuto poter sostituire il prof. Guglielmo Longo con il prof. Francesco Merlino, docente in ostetricia e ginecologia;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296 e a modifica del precitato decreto n. 08880/3 del 21 febbraio 1964;

Decreta:

Per i motivi indicati in premessa il vice prefetto dott. Giuseppe Giovine ed il prof. Francesco Merlino sono nominati rispettivamente presidente e componente della Commissione giudicatrice del concorso a posti ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1962.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'Ufficio medico provinciale di Salerno.

Salerno, addì 9 dicembre 1964

Il medico provinciale: CHIGNOLI

(10975)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MACERATA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 835 del 30 marzo 1963, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami ai seguenti due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Macerata al 30 novembre 1962:

1) Colmurano, condotta unica;
2) Corridonia, condotta unica;

Visto anche il proprio decreto n. 2271 in data 10 luglio 1963, con il quale si provvedeva alla rettifica del bando di concorso suindicato;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Ritenuto regolare l'operato della Commissione;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria degli idonei al concorso di cui in narrativa:

1. Cestarelli Clorinda	punti	61,993	su 100
2. Marconi Maria Luisa	»	60,287	»
3. Scampolotti Fernanda	»	59,455	»
4. Baldini Virginia in Bini	»	58,350	»
5. Illuminati Sesta	punti	57,850	su 100
6. Cerquetti Bruna	»	57,587	»
7. Reimini Ada in Temperilli	»	56,212	»
8. Conditi Antonia	»	56,141	»
9. Addei Ermenegilda	»	54,500	»
10. Ferranti Velia in Tombolini	»	51,774	»
11. Spurio Antonietta	»	51,637	»
12. Zorbini Vincenza	»	50,899	»
13. Pompignoli Anna Maria	»	50,216	»
14. Corti Teresa	»	49,745	»
15. Curti Palma	»	48,700	»
16. Pompignoli Paola	»	47,925	»
17. Peci Giovannina Maria	»	47,050	»
18. Caldarelli Carmencita	»	46,433	»
19. Olmeda Maria Luisa	»	45,000	»
20. Staffolani Bruna	»	43,212	»
21. Verdini Maria Luisa	»	42,987	»
22. Marchesani Mimma	»	42,725	»
23. Cartechin Rita	»	40,000	»
24. Pallotta Mari Teresa	»	37,595	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo Ufficio e in quello dei Comuni interessati.

Macerata, addì 19 novembre 1964

Il medico provinciale: BORROMEI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 4371 in data odierna con il quale è stata approvata la graduatoria di merito delle candidate risultate idonee al concorso per il conferimento dei posti vacanti al 30 novembre 1962, nelle condotte ostetriche dei comuni di: Colmurano (condotta unica) e Corridonia (condotta unica), bandito con proprio decreto n. 835 del 30 marzo 1963;

Esaminate le domande delle candidate per quanto concerne l'indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intesero concorrere;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934;

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso citato in premessa per la condotta a fianco di ciascuna di essa indicata:

1) Cestarelli Clorinda: condotta di Colmurano;
2) Marconi Maria Luisa: condotta di Corridonia.

Il presente decreto srà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo Ufficio e in quello dei Comuni interessati.

Macerata, addì 19 novembre 1964

Il medico provinciale: BORROMEI

(10841)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.